

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1419

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMICO, DEL PENNINO,
CASTAGNETTI, FRAU, SERVELLO, TURRONI, DEBENEDETTI,
RAGNO, MEDURI e IANNUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2002

—————

Abolizione del sostituto d’imposta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da «Radicali Italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori. Queste proposte non hanno tuttavia ottenuto le cinquantamila firme previste dall'articolo 71 della Costituzione anche perché, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico, il sistema dell'informazione non ha messo i cittadini nella condizione di conoscere per deliberare. Per questo motivo i 196 parlamentari si sono impegnati a presentare alle Camere quelle proposte di legge, pur senza condividerle interamente nel merito, ma interpretando il proprio atto come attività di servizio nei confronti delle decine di migliaia di cittadini che avevano apposto la propria firma, e nei confronti del numero imprecisabile di cittadini che avrebbero firmato ove fossero stati messi nella condizione di scegliere.

La presentazione del disegno di legge che segue risponde alla medesima logica di servizio appena descritta e, in tale senso, ritengo opportuno presentare il disegno di legge in un testo analogo a quello sottoposto alla firma dei cittadini, unitamente alla relazione che lo accompagnava, di seguito riportata:

«Onorevoli parlamentari, il presente disegno di legge intende abolire il meccanismo del sostituto d'imposta, consentendo a tutti i cittadini di ricevere interamente i propri guadagni e di versare solo successivamente le imposte, tutti con le stesse modalità.

Una vera democrazia esige che i cittadini, prima di ogni altra cosa, possano rendersi conto di quanto l'imposizione fiscale incida

sulla loro busta paga e sui loro redditi. Oggi in Italia, per la grande massa dei lavoratori dipendenti, ciò è impedito. È il datore di lavoro, infatti, che ogni mese trattiene alla fonte e provvede a versare allo Stato le tasse dovute dal lavoratore. Ciò che il lavoratore riceve in busta paga, quindi, non è lo stipendio cui ha diritto, ma solo ciò che dello stipendio gli rimane dopo aver pagato le tasse, salvo i conguagli definitivi su base annuale. Se egli si rendesse davvero conto di quanto lo Stato gli sottrae in termini di sole imposte dirette, pretenderebbe dallo Stato una buona utilizzazione di quel denaro e chiederebbe conto a chi governa dei disservizi, degli sprechi e del pessimo funzionamento dei pubblici uffici.

Vi sono poi, anch'esse non visibili dai cittadini, le imposte indirette (invisibili perché comprese nel prezzo dei prodotti acquistati o diluite nel tempo) e i contributi sociali obbligatori (anch'essi pagati dal datore di lavoro con la ritenuta alla fonte).

Con l'approvazione di questa legge i lavoratori dipendenti riceverebbero dal datore di lavoro l'intera busta paga e verserebbero essi stessi le proprie tasse allo Stato. Essi sarebbero così messi in grado di verificare tangibilmente l'esatto importo del proprio stipendio ed essere edotti almeno del peso dell'imposizione diretta, per poter così più consapevolmente far valere i propri diritti di cittadini e contribuenti e pretendere dallo Stato un corretto rendiconto del proprio operato ed una maggiore trasparenza nella gestione del denaro riscosso. Si tratterebbe, insomma, di una riforma di grande importanza sul piano economico, ma soprattutto su quello della libertà e della responsabilità nei rapporti tra cittadino e Stato».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 23 è abrogato;
- b) all'articolo 25, il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte».

